

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 AGOSTO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

| | PAG. |
|--|-----------------------------------|
| Comunicazione del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 139 |
| Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>) | |
| Disposizioni concernenti la monta equina. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (920) | 139 |
| PRESIDENTE | 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 |
| MARENGHI, <i>Relatore</i> | 139, 141, 142, 143, 144 |
| GATTO | 140, 141, 142, 143, 144 |
| RICCIO STEFANO | 140, 141, 143 |
| CARAMIA | 140, 141, 142 |
| MINASI | 141, 143 |
| TRUZZI | 141 |
| GOMEZ D'AYALA | 141, 142 |
| CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> | 142, 144, 145 |
| SAMPIETRO GIOVANNI | 143 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 145 |

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che gli onorevoli Rumor e Sansone sono sostituiti rispettivamente, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, dagli onorevoli Riccio Stefano e Di Prisco.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti la monta equina. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato. (920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la monta equina », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 20 maggio 1954, ed esaminato dalla nostra Commissione nelle sedute del 23 giugno, 30 luglio e 2 agosto 1954.

Ricordo agli onorevoli Colleghi che, nelle precedenti sedute, sono stati approvati gli articoli da 1 a 11 e il primo comma dell'articolo 12.

La discussione era stata sospesa al punto relativo alle ulteriori sanzioni amministrative, nel caso che si usino cavalli o asini stalloni che siano stati non approvati o addirittura riformati dalla competente Commissione.

Si era incerti se disporre la confisca di questi stalloni, oppure limitarsi alla castrazione.

L'onorevole Marengchi, relatore, che si è incontrato con altri colleghi particolarmente competenti in materia, ha formulato un nuovo testo. Prego l'onorevole Marengchi di riferire al riguardo.

MARENGHI, *Relatore*. Noi proporremo di sostituire il secondo comma dell'articolo 12, col seguente.

« In caso di ricaduta nel reato, indipendentemente da ogni causa di estinzione di esso, il possessore dello stallone può essere ritenuto recidivo agli effetti speciali di legge

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1954

e, in quanto tale, può essere punito con la pena pecuniaria aumentata. Sia in caso di oblazione, sia in caso di condanna, è ordinata la castrazione del soggetto che non venga riconosciuto idoneo dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 4 ».

La prima parte dell'emendamento vuol mettere in condizione l'Autorità giudiziaria, o chi per essa, di poter aumentare la pena in caso di violazione volontaria; altrimenti un tenentario di monta pubblica o privata potrebbe continuare ad incorrere in questi reati e continuare a subire solo una ammenda limitata. Con la seconda parte, invece si vuole evitare che un soggetto meritevole di pregio non possa essere ancora destinato alla riproduzione. Perciò, si propone che, in caso di condanna, il giudice possa evitare la castrazione, se la Commissione ritenga il soggetto idoneo alla monta. Con tale disposizioni, è salvato anche il principio tecnico.

La confisca può ricadere nei principi generali del Codice penale.

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli Colleghi che, di fronte alle pene previste dall'articolo 12, per i principi generali del Codice penale, è ammessa l'oblazione. Infatti, l'articolo 162 di tale Codice dice: « Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce solo la pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento, ovvero del decreto di condanna una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato ».

Quindi, si fa l'ipotesi del contravventore che paghi la oblazione, e poiché l'oblazione estingue il reato, se non è preveduto il contrario, potrebbe incorrere successivamente nel reato stesso, senza pagare la maggior pena. Quindi, l'emendamento stabilisce che in caso di ricaduta, indipendentemente dalla estinzione del reato, il colpevole può essere ritenuto recidivo e, in questo caso, può essere punito con pena pecuniaria aumentata.

GATTO. Faccio osservare che questo significa rivoluzionare l'istituto della recidiva, quale è previsto dal nostro Codice. L'oblazione estingue il reato e, quindi, non vedo come possa esservi la recidività, quando non vi è stata una condanna.

RICCIO STEFANO. Ricordo che il primo comma dell'articolo 106 del Codice penale stabilisce: « Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità

nel reato, si tiene conto, altresì, delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena ».

Pertanto, in applicazione del principio generale dell'articolo 106 del Codice penale, **nonostante** l'oblazione, il contravventore può ritenersi recidivo.

GATTO. L'articolo 106 parla di condanne! Perché possa esservi recidiva, ci deve essere una condanna, cioè, una responsabilità accertata; non vi può essere recidiva per un fatto se non si sa che lo stesso sia stato commesso.

Il fatto dell'oblazione amministrativa non costituisce confessione di una determinata responsabilità agli effetti giudiziari, ma semplicemente la volontà di comporre in via amministrativa una vertenza, indipendentemente dalla situazione penalistica della vertenza stessa. E, infatti, una facoltà data dalla legge al cittadino.

Quindi, si svuoterebbe il concetto della oblazione amministrativa, dandole il valore di confessione di colpa e, quindi, di consapevolezza di reato.

RICCIO STEFANO. Per l'articolo 152 del Codice di procedura penale, quando risulti una causa di estinzione del reato, ma già sussistano le prove che rendano evidente che reato non esiste, il giudice pronuncia, in merito, prosciogliendo. Quindi, è evidente che, quando c'è oblazione, il reato rimane accertato. Chi ritiene di essere innocente, non fa l'oblazione, ma affronta il processo.

GATTO. Tale interpretazione non è esatta, e non è questo il principio della oblazione amministrativa.

CARAMIA. Non voglio entrare nella disputa dottrinale nella quale si sono impegnati i nostri egregi colleghi; ma rilevo che, quando avviene l'oblazione, non si può mettere in dubbio che il reato sia stato commesso. Perché l'oblazione, qualunque ne sia l'effetto, è il riconoscimento di un fatto violatore che si è compiuto in danno di un bene giuridico, quale è quello di far sì che talune manifestazioni che tendono a utilizzare certe energie della vita commerciale, fisica, economica, siano rispettate.

Che, nel caso di oblazione volontaria, vi sia la prova del reato, si può desumere, non solo dalla obiettività del fatto che forma oggetto della contestazione, ma anche da altre leggi. Per esempio, dalla legge del 25 settembre 1940, n. 1424, per la quale, dichiarato estinto il reato per oblazione, continua l'attività funzionale del giudice nell'ordinare la confisca dell'oggetto che ha costituito l'elemento essenziale del reato.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1954

Pertanto, l'oblazione è causa di estinzione ai fini della pena, ma non toglie la prova del reato che si è commesso; è, quindi, un riconoscimento di responsabilità.

Comunque, possiamo superare la questione della recidività affermando che, nel caso in cui taluno ricada nella violazione delle stesse norme di legge, è punito con la pena aumentata.

RICCIO STEFANO. Si potrebbe dire: « In caso di ricaduta, anche se per il fatto precedente vi sia stata oblazione, la pena pecuniaria è aumentata fino a un terzo o fino al doppio ».

PRESIDENTE. L'oblazione consiste nel pagare un terzo del massimo. Quindi, chi paga l'oblazione, paga un terzo di 50 mila lire. Abbiamo detto che in caso di recidiva, la pena può essere aumentata fino a 100 mila.

RICCIO STEFANO. Quindi, l'oblazione sarà un terzo di 100.000.

MINASI. Chiedo, nel caso di recidiva impropria, come si farà ad accertare se vi sia stata una precedente oblazione. Non vi è alcun elemento obiettivo per poter fare questo accertamento; quindi, la norma diventa inattuabile.

RICCIO STEFANO. Sarebbe necessario una specie di casellario da tenere presso la Commissione.

MINASI. L'oblazione è fatta all'agente che contesta il reato. Come fa il verbalizzante a sapere se esiste una segnalazione presso la Commissione?

GATTO. Si potrebbe stabilire l'obbligo di passare i verbali delle contravvenzioni all'Ispettorato dell'agricoltura, in modo che si formi una specie di casellario giudiziario. D'altra parte, solo l'Ispettorato dell'agricoltura può essere l'organo competente ad accogliere le oblazioni, come avviene in altra materia con gli intendenti di finanza.

CARAMIA. Nella contravvenzione amministrativa l'oblazione può avvenire nel momento della contestazione della contravvenzione; quindi, effettivamente, mancherebbe la possibilità di un controllo; ma, con la legge 7 gennaio 1929, si prevedeva che l'oblazione potesse essere fatta in qualunque stato del procedimento penale, prima che intervenga il decreto di condanna e che questo diventi esecutivo. Ora, nel caso che vi sia stata denuncia all'autorità giudiziaria e la conseguente oblazione che interrompe il corso del procedimento, l'elemento probativo potremmo trovarlo nell'inizio del procedimento penale, nel motivo della sospensione del procedimento stesso.

GATTO. Ma come fa a sapere tutto questo il verbalizzante?

PRESIDENTE. Se fossimo d'accordo sul principio che, in caso di recidiva impropria, la pena può essere aumentata, la definizione potrebbe essere rimessa al regolamento.

TRUZZI. Noi vogliamo che, in caso di recidiva, la pena sia aumentata fino al massimo previsto dalla legge.

RICCIO STEFANO. Basta dire: « la pena è aumentata fino a lire centomila ».

MARENGHI, *Relatore*. Vorrei, però, che questa prima parte del mio emendamento si riferisse anche all'articolo 11, non soltanto all'articolo 12; e per l'articolo 11 sono previste 200 mila come massimo.

RICCIO STEFANO. Perciò, invece della dizione « fino a lire 100.000 », si può dire: « fino al doppio ».

PRESIDENTE. Bisogna, però, specificare che ciò avviene, sia nel caso dell'articolo 12, che nel caso dell'articolo 11. A tal fine, sarà necessario un articolo aggiuntivo.

TRUZZI. Io proporrei la formula seguente per tale articolo aggiuntivo: « Nei casi previsti dagli articoli 11 e 12, nell'ipotesi di ricaduta, anche se per i fatti precedenti vi sia stata oblazione, la pena pecuniaria è aumentata fino al doppio ».

PRESIDENTE. In caso di recidiva impropria, con l'oblazione, si pagherà il terzo moltiplicato per due, oppure 100.000 lire?

RICCIO STEFANO. Il terzo di 50.000, di 100.000 o di 200.000; poiché la pena pecuniaria è raddoppiata, si paga come oblazione il terzo del massimo.

PRESIDENTE. Il collega Truzzi non vorrebbe che, in questo caso, la pena fosse il doppio del terzo del massimo, fissando, invece, a 100.000 lire.

GOMEZ D'YALA. Ricordo che nelle disposizioni che regolano la monta taurina è stabilito che la facoltà di obolare vi sia una sola volta. Stabiliamo, anche qui, che, in caso di ricaduta, non è ammessa oblazione.

CARAMIA. Sono d'accordo, tanto più che, nelle contravvenzioni amministrative, la oblazione può essere esclusa in caso di pericolosità.

PRESIDENTE. Allora bisognerebbe dire: « Nell'ipotesi prevista dagli articoli 11 e 12, l'oblazione non è ammessa in caso di ricaduta ».

RICCIO STEFANO. La formulazione dell'articolo 11, per coordinamento, dovrebbe essere la seguente: « Chiunque gestisce una pubblica stazione di monta equina, senza essere munito dell'autorizzazione prevista dal

precedente articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a 100.000 », e il resto dell'articolo verrebbe soppresso. Rimarrebbe il primo comma dell'articolo 12. « Chiunque adibisce alla monta pubblica o privata cavalli o asini stalloni non autorizzati dalla Commissione, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000 », comma già approvato, ed il seguente articolo 12-bis: « In caso di recidiva o comunque di ricaduta, anche se per il fatto precedente vi sia stata oblazione, non è ammessa l'oblazione e la pena di cui agli articoli 11 e 12 è aumentata fino al doppio », articolo che conferisce al magistrato il potere di arrivare fino al massimo.

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione sia concorde nell'accettare la proposta del collega onorevole Riccio, proposta che, più oltre, porremo in votazione, con riserva di coordinamento.

Passiamo, ora, alla questione contenuta nel secondo e terzo comma dell'articolo 12. Nella seduta di ieri, per l'ipotesi dell'uso di stalloni non autorizzati, si proponeva la castrazione, ma subordinata a visita da parte della Commissione provinciale. Se la Commissione ritiene che il cavallo può essere idoneo alla monta, non verrebbe ordinata la castrazione, ma solo il pagamento della multa.

La formula, quindi, del secondo comma dell'articolo 12 sarebbe la seguente:

« Sia in caso di oblazione, sia in caso di condanna, è ordinata la castrazione del soggetto, che non venga riconosciuto idoneo dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 4 ».

MARENGHI, Relatore. S'intende che questo comma si riferisce ai cavalli o asini non visitati.

GATTO. È necessario, a mio avviso, chiarire due ipotesi diverse. Quella che vi sia un processo, nel quale caso è chiaro quale è l'autorità che deve ordinare la castrazione; e, nella specie, il giudice dovrà tuttavia rimandare per una visita alla Commissione provinciale, stabilendo, nel caso che la visita stessa sia sfavorevole, che intervenga la castrazione. Ma nel caso dell'oblazione, quale è la procedura agli effetti della castrazione?

La questione diventa complicata, perché, nel primo caso, quando c'è un giudizio, la castrazione diventa un provvedimento conseguenziale alla condanna; nel secondo caso, si tramuta in un provvedimento d'igiene sociale. Da chi deve essere emanato questo provvedimento? Evidentemente dalla Commissione provinciale; ma allora bisogna dare a tale

Commissione questo specifico potere; cioè si deve attribuirgli un potere in sede penale.

CARAMIA. Possiamo rimetterci alla legge del 25 settembre 1940, dove in materia di contravvenzione, per effetto dell'oblazione, viene dichiarata estinta la contravvenzione; però, la confisca viene ugualmente disposta dall'Intendente di finanza.

CAPUA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Faccio presente che, se è fatto obbligo di comunicare le oblazioni all'Ispettorato provinciale, si ricade nell'ultimo comma dell'articolo 7, già approvato.

GOMEZ D'AYALA. Nel caso di un soggetto, che la Commissione ritenga idoneo per la monta, non è predisposta la castrazione. Però, in questo caso, poiché tutta la legge regola le stazioni di monta, potremmo imporre di gestire una stazione di monta anche a chi non la vuole.

PRESIDENTE. Ciò non è esatto; infatti, l'interessato deve chiedere l'autorizzazione all'esercizio della monta. Se non lo fa, ricade nel reato di monta abusiva.

GATTO. Ritengo che il potere di ordinare la castrazione sia, in ogni caso, della Commissione competente, perché, anche nell'ipotesi di un giudizio penale, non si ha automaticamente l'ordine della castrazione, ma questa dipende dalla visita. Quindi, in ogni caso, la castrazione non diventa un provvedimento di ordine penale, ma un provvedimento di igiene. Quindi, i poteri dovrebbero essere specificamente della Commissione, il che è già stabilito dall'articolo 7; sarebbe, perciò, bene richiamare questo articolo.

PRESIDENTE. A tal fine, è sufficiente aggiungere la dizione: « conformemente a quanto stabilito nell'articolo 7 ».

Se non vi sono ulteriori osservazioni, iniziamo col votare il secondo comma dell'articolo 12, dato che il primo comma nel quale è stabilita la pena, è stato approvato nella seduta di ieri mattina.

Il secondo comma, relativo alla castrazione, potrebbe essere, salvo coordinamento, così formulato.

« È ordinata la castrazione del soggetto che non viene riconosciuto idoneo dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 4, in conformità di quanto stabilito all'articolo 7 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo dell'articolo, opportunamente coordinato, è allora il seguente:

« Chiunque adibisce alla monta pubblica o privata cavalli od asini stalloni, non visitati

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1954

o riformati dalla Commissione, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000.

Sia in caso di oblazione, e sia in caso di condanna, è ordinata la castrazione del soggetto che non venga riconosciuto idoneo dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 4, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 6 ».

Pongo in votazione la soppressione del terzo comma dell'articolo 12.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 12-bis proposto dall'onorevole Riccio:

« In caso di recidiva o comunque di ricaduta, anche se per il fatto precedente vi sia stata oblazione, la pena di cui agli articoli 11 e 12 è aumentata fino al doppio e non è ammessa oblazione ».

Votando questo articolo si dovranno sopprimere, per coordinamento, le seguenti parole dell'articolo 11: « che può essere aumentata in caso di recidiva fino a lire 200 mila » e del primo comma dell'articolo 12: « che può essere aumentata in caso di recidiva fino a lire 100.000 », articoli già approvati nella seduta di ieri.

Pongo in votazione l'articolo 12-bis testé letto.

(È approvato).

Avverto che sarà provveduto al citato coordinamento.

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

« Qualora le condizioni di cui al precedente articolo 3 vengano meno, oppure quando il gestore della pubblica stazione di monta si renda inadempiente agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni sulla monta equina, il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, su conforme parere della Commissione per l'esame dei cavalli ed asini stalloni, può sospendere, fino ad un massimo di tre mesi il funzionamento della stazione e, nei casi più gravi e di recidiva, revocare l'autorizzazione, ferme restando le sanzioni previste dai precedenti articoli 11 e 12.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione della revoca stessa, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Ricordo che, dopo le parole « su conforme parere della Commissione », è necessario aggiungere le seguenti: « di cui all'articolo 4 »

e, dopo le parole, « dei precedenti articoli 11 e 12 » le altre « e 12-bis », togliendo avanti la copula « e » e salvo coordinamento per la numerazione.

MINASI. Invece delle parole « nei casi più gravi e di recidiva », bisogna correggere: « nei casi più gravi o di recidiva ».

PRESIDENTE. È esatto.

Pongo in votazione l'articolo 13, che diventa l'articolo 14, con le modificazioni ora dette.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14 del testo ministeriale:

« Un terzo delle ammende di cui agli articoli 11 e 12 è devoluto ad un fondo speciale per la concessione di premi a favore degli agenti che si siano resi più meritevoli nell'opera di repressione della monta clandestina ».

Alle parole « di cui agli articoli 11 e 12 », bisogna aggiungere: « e 13 », togliendo la copula tra 11 e 12.

Faccio osservare che la misura di un terzo appare eccessiva.

RICCIO STEFANO. Credo che non si arrivi mai a più del decimo.

MARENGHI, *Relatore*. Propongo di modificare in « un quinto ».

SAMPIETRO GIOVANNI. Ricordo che la percentuale forte costituisce uno stimolo per gli agenti.

GATTO. Ma provoca anche grossi inconvenienti !

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, proporrei di dire « un decimo » invece di « un terzo », tanto più che le penalità sono fortemente aumentate.

MARENGHI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione con questa modificazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15 del testo ministeriale:

« Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ».

È implicito che possiamo votarne la soppressione; pongo, quindi, in votazione la soppressione di questo articolo.

(È approvata).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1954

Do lettura dell'articolo 16, del testo ministeriale:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

Faccio notare che anche tale articolo dovrebbe essere soppresso, dato che non c'è nessuna variazione di bilancio.

MARENGHI, *Relatore*. Ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione dell'articolo 16.

(È soppresso).

Passiamo all'articolo 17 del testo ministeriale:

« Non oltre il 31 dicembre 1954, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare il regolamento per l'applicazione della presente legge ».

Mi sembra che il termine del 31 dicembre 1954 sia troppo lontano.

GATTO. Io stabilirei un termine di tre mesi dalla pubblicazione.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Stante l'accordo del Governo, propongo il seguente articolo sostitutivo dell'articolo 17:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare il regolamento per l'applicazione della presente legge entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Comunico alla Commissione che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha proposto e approvato una modificazione all'articolo 5, già discusso dalla nostra Commissione nella seduta di ieri e che importa conseguenze finanziarie, sul quale articolo tale Commissione era stata chiamata ad esprimere parere. Il nuovo articolo consta di un solo comma, mentre quello da noi esaminato ieri constava di tre commi.

Do lettura dell'articolo 5, nel testo nuovamente modificato, che la IV Commissione propone come condizione per il parere favorevole:

« L'ammontare della quota da porsi a carico dei possessori di cavalli e asini stalloni

per rimborso delle spese relative alla visita da parte della Commissione di cui all'articolo 4 è determinato annualmente con decreto del prefetto, su proposta della predetta Commissione provinciale ».

Pongo in votazione tale nuovo testo (sostitutivo di quello da noi ieri discusso), proposto dalla IV Commissione (Finanze e tesoro).

(È approvato).

Avverto che, per questo, come per gli altri articoli, verrà effettuato il necessario coordinamento.

Comunico alla Commissione che sono stati presentati quattro ordini del giorno. Do lettura di quello presentato dall'onorevole Gomez D'Ayala:

« La IX Commissione dell'Agricoltura della Camera, in sede di approvazione del disegno di legge n. 920, invita il Governo a tenere conto nella emanazione delle norme regolamentari alla legge sulla monta equina della necessità di predisporre speciali deroghe al divieto sancito nell'articolo 8 della legge, in considerazioni delle particolari esigenze di alcune zone ove è consuetudine l'impiego di equini interi per uso agricolo, sportivo o di trasporto ».

Altro ordine del giorno è stato presentato dai deputati Truzzi, Fina e Ferraris Emanuele:

« La IX Commissione dell'Agricoltura della Camera, in sede di approvazione del disegno di legge n. 920, invita il Governo ad inserire nel regolamento relativo alla stessa, norme che in pratica rendano possibile l'esercizio della monta, per sei anni, per chi non sia incorso in infrazioni ».

Do lettura del terzo ordine del giorno presentato dall'onorevole Daniele

« La IX Commissione dell'Agricoltura della Camera, in sede di approvazione del disegno di legge n. 920, rilevato che le nuove disposizioni concernenti la monta equina, contenute nel disegno di legge già approvato dal Senato, prevedono la costituzione di Commissioni provinciali per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, constatato che sono chiamati a far parte di dette Commissioni i Direttori dei Depositi cavalli stalloni competenti per territorio, e che, mentre la presenza di essi o dei loro supplenti deve ritenersi indi-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1954

spensabile a causa della loro particolare e specifica competenza, ciò potrebbe dar luogo ad inconvenienti nel pratico funzionamento delle Commissioni stesse, per le vaste circoscrizioni su cui attualmente operano i Depositi cavalli stalloni, invita il Ministero della agricoltura a tener presente, nell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 17 del disegno di legge, la necessità di concedere ai Direttori dei Depositi cavalli stalloni la facoltà di coordinare cronologicamente le visite ai riproduttori da effettuarsi dalle Commissioni provinciali di cui essi sono chiamati a far parte ».

L'ultimo ordine del giorno è stato presentato dall'onorevole Fina:

« La IX Commissione dell'Agricoltura della Camera, in sede di approvazione del disegno di legge n. 920, invita il Governo affinché in sede di regolamentazione della presente legge, la penalità prevista dal secondo comma dell'articolo 12 sia applicata solo in caso di recidiva ».

Avverto che, tale ordine del giorno è da considerarsi decaduto, mentre i primi tre rimangono in vigore.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro di accettare, come raccomandazione, i primi tre ordini del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Disposizioni concernenti la monta equina » (920).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 37 |
| Maggioranza | 19 |
| Voti favorevoli | 34 |
| Voti contrari | 3 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Bertone, Bettiol Francesco Giorgio, Bianco, Bolla, Bonomi, Burato, Calasso, Caramia, Compagnoni, Corbi, Daniele, Del Vescovo, Ferrari Riccardo, Ferraris Emanuele, Fogliazza, Fora, Franzo, Gatto, Gomez D'Ayala, Germani, Gozzi, Helfer, Marabini, Marenghi, Marilli, Massola, Minasi, Monte, Pavan, Pecoraro, Scarascia, Sampietro Giovanni, Sodano, Stella, Truzzi, Zannerini, Zanoni.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI